

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado 59675/11 R.G.A.C. vertente

TRA

e

elettivamente domiciliati in

presso lo studio degli avv.ti

e , che li rappresentano e difendono in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

E

in persona del legale rappresentante p.t.

elettivamente domiciliata in

presso lo studio dell'avv.

che la rappresenta e difende in virtù

di procura posta in calce all'atto di citazione notificato;

CONVENUTO

OGGETTO: azione di risarcimento danni.



CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

Procedimento assegnato a questo giudice nel giugno 2015; in decisione all’udienza del 28 marzo 2018, con la concessione dei termini di legge di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

e convenivano in giudizio la
di chiedendo:

previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della società convenuta alle obbligazioni contrattuali assunte con la vendita del pacchetto turistico avente ad oggetto il viaggio di nozze di essi attori in Cina e Tibet svoltosi nel periodo 29 giugno 2010/ 11 luglio 2010, di condannare la società convenuta all'integrale rimborso del viaggio e delle somme necessarie per sopperire le carenze organizzative, per un totale di euro 8.000,00 o per la diversa somma accertata, nonché di condannare la società al risarcimento del danno non patrimoniale -da vacanza rovinata- da liquidarsi in euro 5.000,00, o nella diversa somma accertata, tenuto conto dei disagi subiti e delle aspettative della vacanza costituente il viaggio di nozze.

La _____ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata ed non essendo stata provata, in relazione al lamentato danno di vacanza rovinata, la non scarsa importanza dei dedotti inadempimenti.

In subordine, chiedeva la riduzione dell'importo richiesto dagli attori tenuto conto che gli stessi avevano regolarmente usufruito del soggiorno e che il danno richiesto era sproporzionato rispetto ai disagi lamentati.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.

A livello legislativo, va considerato che all'epoca dei fatti la normativa vigente in relazione all'erogazione dei servizi turistici era quella dettata dagli artt.82/100 del d.lgs.206/2005 (decreto che aveva abrogato la precedente disciplina dettata dalla legge1084/1977, successivamente abrogato e sostituito dal d.lgs. n.79/2011).

Va rilevato, poi, che trattandosi di vacanza relativa ad un viaggio di nozze della durata di circa due settimane, tale viaggio rientra nella definizione di “pacchetti turistici” di cui all’art.84 della suddetta normativa consistendo in un viaggio comprensivo dei servizi di trasporto ed alloggio.

Va, quindi, premesso che non vi è contestazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, della circostanza che gli attori hanno usufruito dell'intero viaggio programmato e che il prezzo del viaggio era stato regolarmente saldato dagli attori.

In fatto, va rilevato, poi, che il costo della vacanza era stato di complessivi euro 7.100,00 e che nel contratto era dato atto che gli attori avevano ricevuto tutte le informazioni previste dal codice del consumo, di aver ricevuto copia e preso visione del programma, di conoscere ed accettare le condizioni generali riportate sul sito web dell'organizzatore.

Ciò detto, in considerazione della documentazione allegata e delle circostanze non contestate, in relazione ai disagi lamentati dagli attori si ritiene che parte di essi non siano idonei a fondare la domanda risarcitoria attorea.

In particolare, va rilevato che:

-la circostanza che all'arrivo in Cina gli attori, invece di essere accompagnati subito all'albergo erano condotti ad effettuare la prima tappa prevista dal programma di viaggio non integra una condotta inadempiente della società convenuta, in quanto nel predetto programma era previsto che "le autorità turistiche cinesi si riservavano il diritto di modificare il programma senza preavviso";

-il disagio che all'arrivo in Tibet non vi era la guida turistica incaricata dall'Agenzia, era stato superato tramite l'intervento di altra guida che consentiva di raggiungere la meta prefissata;

-la circostanza che gli attori, a seguito di un lungo percorso effettuato per visitare una struttura sita a circa 3700 metri, avessero avuto il giorno dopo dolori fisici non rientra certamente tra le responsabilità della società convenuta, ritenendo che la preparazione fisica del turista per affrontare i percorsi oggetto del tour non sia di pertinenza della stessa, a prescindere dall'approfondita conoscenza o meno delle mete da visitare;

-riguardo alla circostanza che l'ultima guida non conoscesse l'italiano, si rileva, innanzitutto, che non è di per sé circostanza idonea a ritenere rovinato l'intero viaggio, nonché che era espressamente specificato che le visite turistiche potevano subire delle variazioni e che poteva accadere di avere una guida che non conoscesse bene l'italiano;

-le lamentele circa i ritardi dei voli interni e della circostanza che gli alberghi non fossero in posizione centrale tanto da costringere gli attori a prendere dei taxi per raggiungere le mete del viaggio sono state avanzate in modo generico (non è effettuata nessuna indicazione dell'entità dei ritardi, né di quali voli abbiano in concreto fatto ritardo, né di quanti taxi sono stati presi e quali mete sono state raggiunte con detti taxi) ed, inoltre, la dedotta spesa per taxi è rimasta anche priva di supporto probatorio documentale circa la prova di eventuali pagamenti.

Residua la questione della qualità delle stanze.



Sul punto, a prescindere da alcuni difetti lamentati assolutamente di scarso rilievo - per es. il mancato funzionamento della tv in un albergo -, premesso che nel sito era specificato che le camere offerte erano di “categoria standard”, va rilevato che dal video allegato emerge come gli attori abbiano avuti alcuni problemi, insetto trovato nella stanza con successivo cambio di stanza, stanza con lavandino che non funzionava bene, vasca da bagno corrosa, fuoriuscita di acqua dal water.

Ciò detto, ritenuto che era compito della società convenuta garantire che tutti gli alloggi offerti dalle strutture da essa utilizzate non presentassero gli inconvenienti si ritiene la sussistenza di un inadempimento in tal senso da parte della società convenuta.

Ciò detto, in relazione alla determinazione del danno patrimoniale, va osservato che il susseguirsi di dette problematiche, pur costituendo un disagio sofferto dagli attori durante il viaggio, non giustifica certamente il rimborso del prezzo dell'intero viaggio di cui le parti hanno usufruito interamente.

Si ritiene, quindi, per le modalità del fatto, considerato anche il cambio di stanza (seppur con una brutta visuale) a seguito dell'insetto rinvenuto in una delle camere di albergo ad essi assegnate, si ritiene, in via equitativa, che il danno possa limitarsi ad un decimo del prezzo del viaggio per un importo pari a 712,00 euro.

Per quanto detto, va riconosciuto agli attori un danno patrimoniale limitato all'importo complessivo di euro 712,00, oltre, trattandosi di debito di valore di natura risarcitoria, alla rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T. dal giorno 11.7.2010 - data dell'evento lesivo (la fine del viaggio) - al saldo ed agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata.

Per quel che concerne, invece, la domanda di risarcimento dei danni per vacanza rovinata, va considerato preliminarmente che:

- “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile”, ma che “non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che - alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede - superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. III sent. n.7256/2012);

- “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente



apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.14662/2015).

Nel caso di specie, non si ritiene che il solo disagio dovuto a limitati inconvenienti in alcune delle stanze assegnate ad essi attori sia stato tale da concretizzare una lesione superiore a quella normalmente tollerabile in virtù del dovere costituzionale di solidarietà sociale, tenuto altresì conto del complessivo godimento del viaggio e del tipo di camere garantite (“standard”).

Pertanto, va rigettata la richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata.

A seguito della soccombenza, la società convenuta deve essere condannata alla rifusione, in favore delle parti attrici, in solido, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l’entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all’effettivo valore della causa.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

previo accertamento del relativo diritto, condanna la _____ al pagamento, in favore di _____ e _____ in solido, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell’importo di euro 712,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T. dal giorno 11.7.2010 al saldo ed agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata;

rigetta la residua domanda risarcitoria avanzata dalle parti attici;

condanna la _____ alla rifusione, in favore di _____ e _____ in solido, delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, spese che si liquidano complessivamente in euro 824,28, di cui euro 600,00 per compensi ed euro 224,28 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 31.7.2018

Il Giudice
Alfredo Landi

